

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5880 Anno 2021

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 04/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 33168-2019 proposto da:

ALFONSO CIAO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CLEMENTE;

- ricorrente -

contro

RAFFAELLA BISOGNO, AGOSTINO SAVIGNANO, ROBERTO
SAVIGNANO e C.I.B.I. BEACH S.R.L.;

- intimati-

avverso la sentenza n. 1206/2019 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL'UTRI.

273
21

Rilevato che,

con sentenza resa in data 9/9/2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Alfonso Ciao per l'accertamento della simulazione ovvero, in via gradata, la dichiarazione di inopponibilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti attraverso i quali Raffaella Bisogno (debitrice dell'originario attore) aveva donato la propria quota di partecipazione nella società CI.BI. Beach s.r.l. al marito, Agostino Savignano, il quale ne aveva a sua volta trasferita la titolarità al figlio, Roberto Savignano, sempre a titolo di donazione;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto decisiva, ai fini del rigetto della domanda, la circostanza della mancata produzione in giudizio, da parte dell'attore, degli atti di donazione impugnati, attesa la necessità della relativa prova scritta *ad substantiam*, la cui produzione in sede d'appello doveva ritenersi tardiva, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., applicabile *ratione temporis*;

avverso la sentenza d'appello, Alfonso Ciao propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2745 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l'inidoneità delle annotazioni nel registro delle imprese a fornire la prova, ai fini dell'odierno giudizio, degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie impugnate;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi sulle richieste formulate in sede di gravame e per la mancata valutazione delle prove documentali prodotte, nonché per aver erroneamente omesso di acquisire in sede d'appello la documentazione precostituita offerta, consistente negli atti di trasferimento impugnati in questa sede;

il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem* (così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale), operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634413 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001, Rv. 543182 - 01);

ciò posto, erroneamente la corte territoriale ha affermato che gli atti impugnati in questa sede necessitassero della prova scritta *ad substantiam*, essendo in tal modo incorsa nella violazione del richiamato principio che esclude l'applicabilità dei limiti legali di prova di contratti (come quelli dedotti nel presente giudizio) non direttamente invocati come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, ma evocati come semplici fatti storici influenti sulla presente decisione, vieppiù in considerazione della mancata stipulazione di tali atti tra le odierne parti processuali (ma tra solo alcune di esse);

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo di impugnazione (assorbito il secondo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2020.

Il Presidente
Enrico Scuditti

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale